

Numero della proposta

63

36

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1889-90

Proposta di Legge presentata nella tornata del 10. Marzo 1890.
dal Ministro *V. M. Serravallo*

OGGETTO

Relatore *Monte Coridano*

Approvata nella tornata del 6. Giugno 1890.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE
presentato dal ministro dei lavori pubblici
(PASINI)
di concerto col ministro delle finanze
(CAMBRAY-DIGNY)
nella tornata del 13 aprile 1869

Autorizzazione di spesa straordinaria sui bilanci 1869 e
1870 del ministero dei lavori pubblici per riparazione
ai danni prodotti dalle piene del 1868 alle opere idrau-
liche di 1ª categoria.

~~DISTRIBUITO AGLI UFFICI~~

inconstato
il 1. Maggio 1869

614
COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- | | | | |
|--------|--------------------|--------|---------------------------------|
| Uff. 1 | <i>Cancellieri</i> | Uff. 6 | <i>Ministero di Agricoltura</i> |
| „ 2 | <i>Cavalotti</i> | „ 7 | <i>Nalorio</i> |
| „ 3 | <i>Caffarelli</i> | „ 8 | |
| „ 4 | <i>Fiano</i> | „ 9 | <i>3</i> |
| „ 5 | <i>Festa</i> | | |

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Costamagna*
Segretario *Fiano*
Relatore *Monti*

PRESENTATA LA BELAZIONE

Approvata la Legge nella tornata del _____

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

- | | | |
|------------------------|---------------------------|---|
| Alle ore <i>10 ant</i> | del <i>14 Maggio 1869</i> | nel <i>Cabinetto 19</i> |
| Alle ore <i>11 ant</i> | del <i>18</i> | nel <i>Ufficio 12</i> |
| Alle ore <i>11 ant</i> | del <i>16 Maggio 1869</i> | nel <i>Cab 12</i> |
| Alle ore <i>11 ant</i> | del <i>16 Maggio 1869</i> | nel <i>Ufficio 90</i> |
| Alle ore <i>12 1/2</i> | del <i>17</i> | nel <i>Cabinetto 19</i> |
| Alle ore <i>11 ant</i> | del <i>20</i> | nel <i>Ufficio 12</i> |
| Alle ore <i>11 ant</i> | del <i>16 Maggio</i> | nel <i>4 9° (Palazzo dei Lavori Pubblici)</i> |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

6 Maggio 69

La Giunta ha deliberato che sia fatta richiesta al Ministero dei 617
Documenti Defuncti nell'unità nota Allez. C.

che il Ministero fornisca i documenti trovati che possiede sui tavoli proposti.

2. i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro delle finanze

(SELLA)

di concerto con quello dei lavori pubblici

(GADDA)

nella tornata del 10 marzo 1870

Convalidazione di spesa straordinaria sui bilanci 1868-1869 e 1870 dei lavori pubblici per riparazione ai danni cagionati dalle piene straordinarie dell'autunno 1868.

SIGNORI! — Abbiamo l'onore di riprodurre alla Camera il progetto di legge presentato nella tornata 13 aprile 1869 per l'autorizzazione di spesa straordinaria sui bilanci 1868, 1869 e 1870 dei lavori pubblici, onde provvedere alle riparazioni dei danni cagionati dalle piene autunnali del 1868 alle opere idrauliche di prima e seconda categoria.

Questo progetto è stato modificato in senso della proposizione fatta alla Camera stessa dall'onorevole Giunta de' deputati che nella scorsa Sessione ebbe ad occuparsene e che presentò su questo argomento una elaborata relazione addì 19 agosto 1869 (n° 290-A). Avendo essa riconosciuta la necessità della spesa e della chiesta concessione di fondi, ogni altra dimostrazione parrebbe superflua. Se non che, quanto ai mezzi adoperati per stabilire in modo presuntivo la cifra della spesa stessa, mezzi che consistono nelle proposizioni degli ingegneri capi controllate sul luogo da visite degli ispettori e da questi ritenute indispensabili, è d'uopo dichiarare che i calcoli di siffatte pre-

visioni corrispondono con sufficiente approssimazione alla realtà, siccome rimane dimostrato da' risultamenti offerti da' progetti fin qui compilati ed ascendenti alla somma di lire 3,708,985, e che l'amministrazione per questa specie di lavori idraulici, che ordinariamente non sono che sovraggiunzioni od ampliamento delle opere esistenti, non ebbe mai bisogno di altri elementi per formarsi un giusto giudizio del dispendio probabile.

Per ciò che riguarda il concorso delle provincie del Veneto e Mantovano nelle spese, il Ministero accetta la distinzione adottata dalla Giunta parlamentare, per cui restano salvi ed impregiudicati gli effetti della classificazione delle opere idrauliche di quelle provincie, già proposta ed attualmente sotto esame del Consiglio di Stato.

Voi vedrete, o signori, che, d'accordo eziandio in ciò con la Giunta, si è mantenuto in questo disegno di legge l'obbligo alle provincie di versare direttamente nelle casse dello Stato tutta la quota di concorso do-

vuta per l'articolo 95 della legge organica delle opere pubbliche dalle provincie medesime e dagli altri interessati, salvo il diritto al rimborso della quota a questi ultimi spettante. Tale garanzia si mostra necessaria al Governo, in quanto l'attuale modo stabilito dalla legge è riuscito nella pratica difettoso, essendosi accumulati vistosi crediti a favore dello Stato. Anzi, confortato dagli argomenti addotti dalla vostra Giunta in favore di siffatta disposizione, e dal fatto che una provincia (Reggio Emilia) offerse spontaneamente al Governo di seguire ogni anno quel sistema, io non esito a proporvi che debba la disposizione medesima, non limitarsi al caso speciale delle spese di cui ci stiamo occupando, ma estendersi normalmente e in linea di massima a ogni concorso dovuto per le opere idrauliche di 2^a categoria.

Con tale provvedimento, lasciando alle provincie il diritto di rimborso verso gli interessati, non si viene ad accrescerne gli aggravii, e si giunge ad esonerare il Governo da una ingerenza eccessiva ed inutile, costituendo le amministrazioni provinciali in altrettanti enti cooperatori allo scopo della costituzione dei consorzi, voluto dalla legge, per cui più proficua riuscirà ad esse l'azione che non al Governo, impedito dalle disposizioni di legge a conseguire quei temperamenti che dalle medesime per poco si discostassero.

In questa occasione cade pure in acconcio risolvere una questione sollevata da alcune rappresentanze provinciali, le quali sostenevano che la quota di concorso assegnata dal citato articolo 95 della legge (1) a carico delle provincie nelle spese delle opere idrauliche di 2^a categoria dovesse ritenersi in ragione non già del quarto della intera spesa, ma bensì del quarto della metà, cioè dell'ottava parte di essa.

Comunque la lettera della legge potesse sotto un certo riguardo dar luogo a siffatta questione, pure lo scopo intimo della stessa, e soprattutto la relazione della Commissione della Camera sulle leggi di unifica-

(1) È utile riportare il testo del detto articolo 95 che è il seguente:

« Le spese per le opere indicate nell'articolo precedente vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei consorzi, per una metà a carico dello Stato; l'altra metà per un quarto a carico della provincia o delle provincie interessate, e pel restante a carico degli altri interessati. Sono incluse nel riparto le spese di sorveglianza dei lavori e di guardia delle arginature. »

zione amministrativa, presentata l'11 gennaio 1865 (1), sarebbero bastevoli a dissipare ogni incertezza. Ed il Ministero, sul conforme parere del Consiglio di Stato, dichiarava alle provincie, con nota circolare del 6 febbraio 1868, che la quota suddetta a loro carico dovesse ritenersi nella ragione del quarto di tutta la spesa.

Ma non volendo acquetarsi taluna provincia a questo parere, rifiutando anzi di stanziare nei propri bilanci le somme occorrenti, il Ministero è persuaso che giovi mettere fine con una dichiarazione legislativa alle sorte controverse, le quali, ritardando allo Stato il conseguimento dei rimborsi dovutigli, riescono, come ognuno comprende, d'indebito aggravio alle sue finanze. Questa interpretazione autentica proponiamo aggiungersi, a modo di schiarimento, in fine dell'articolo 7 del presente schema.

Per vero era stata riconosciuta prima d'ora la convenienza di studiare se non fosse il caso di modificare alcune delle disposizioni della legge generale sui lavori pubblici, specialmente in ciò che concerne il servizio idraulico, anche in vista delle condizioni affatto eccezionali del Veneto e del Mantovano; e l'onorevole Mordini, con decreto ministeriale del 4 agosto scorso, creava a questo scopo una Commissione di persone competentissime che tuttavia attende ai suoi lavori, ed al cui esame furono sottoposti anche i reclami presentati dalla provincia di Mantova per il carico attribuitole per le opere idrauliche. Quando questi studi saranno terminati il Governo si riserva, occorrendo, di presentare un apposito progetto di legge.

Dopo ciò nutriamo fiducia che lo schema che vi presentiamo, in armonia a quello proposto dalla vostra Giunta e delle su esposte idee, sia da voi approvato, e che non manchino i vostri suffragi favorevoli al secondo articolo dello schema stesso per la conversione in legge del regio decreto 9 settembre 1869 che fu forza promuovere onde poter disporre dei mezzi indispensabili per bisogni a cui non si poteva mancare senza compromettere interessi di gravissima importanza e la regolarità stessa del servizio.

(1) Ecco le parole che si leggono a pagina 49 della citata relazione:

« Per le opere di questa categoria (seconda) concorreranno, giusta il progetto, per una metà lo Stato, per un quarto la provincia o le provincie interessate, e per un quarto gli altri interessati. »

fuse nel pelago delle tante partite a che si riferisce il progetto cumulativo di maggiori spese. Vuol dire che da questo sarà da stralciare il milione relativo al decreto 5 novembre, cosa che la vostra Giunta, o signori, reputa di piena effettuazione dopo l'approvazione della legge presente. Diversamente, al postutto, essa risulterebbe, per suo avviso, monca ed imperfetta.

Al decreto ricordato appella il quadro n° 1, esposto a pagina 9 dello schema attuale. Di là si apprende che la spesa effettiva imputata al credito suppletivo del milione si calcola di lire 987,138. Da un atto succitato del Ministero si ricava che la somma « si dovette « erogare dal settembre al dicembre 1868, in via d'urgenza, sia per provviste e lavori istantanei che fu « forza di eseguire onde prontamente e momentaneamente riparare i guasti succeduti, ovvero (*sic*) per « arrestare la minaccia di temuti pericoli e l'estensione maggiore di danni già avvenuti ». Versando la spesa su opere appartenenti alla seconda categoria dei lavori idraulici, la competenza passiva non grava tutto lo Stato, a termini di legge; circostanza questa ben rilevante, che non poteva sfuggire alla Giunta. Onde essa domandò il riparto della spesa stessa e ne ebbe un prospetto da cui risulta che le « spese riferibili ad opere di seconda categoria » si limitano a lire 512,122, la cui metà si dichiara formare la « somma di rimborso spettante allo Stato ». La Giunta non ha che dire sulle quote di riparto relative alle province ove è in piena attività la legge generale sopra i lavori pubblici. Ma, rispetto alle province di Mantova e della Venezia, dove la classazione delle opere idrauliche non fu per anco posta ad atto e sanzionata, la Giunta scrivente presagisce ed estende le riserve che si raccolgono dal seguito di questo rapporto. Le cifre stesse del prospetto ne possono far pregustare l'opportunità per chi è pratico del bilancio dei lavori pubblici.

Comunque, della tangente di competenza passiva nella rata di spesa di che ora si ragiona, stima la Giunta non potersi del tutto passare la legge in esame. Di conseguenza si legittima la modificazione trovata necessaria introdurre sul relativo articolo 5°. La sua modalità sarà conta in appresso, ed è coerente al partito prudentiale e conciliativo, vinto durante la discussione. L'anteporre poi un nuovo articolo all'articolo primo per sceverare da questo quanto concerne la convalidazione del regio decreto 5 novembre 1868, sembrò alla Giunta cosa opportuna per chiarezza e regolarità. E con ciò s'intende evaso il primo punto dell'argomento.

Lavori in corso.

Siccome già venne enunciato, questi lavori sono dichiarati nel quadro n° 2, annesso allo schema di legge. Riguardano otto province, due delle quali lombarde, le altre appartenenti alla Venezia, Mantova compresa. In genere i lavori sono stimati assai più della cifra alla quale ne ha ridotto l'importare il Ministero. Essa risulta di lire 2,316,097 dal riassunto del citato quadro (pagina 16 dell'allegato ministeriale). Per tale somma è richiesta l'approvazione delle opere, e lo stanziamento de' fondi, non lasciando il quadro di informare con annotazioni lo stadio in che trovansi le pratiche per l'effettivo eseguitamento.

È lodevole la sincerità con che il Ministero dà conto dell'operato in via eccezionale; e sin dagli elementi del quadro si rileva l'accuratezza e la parsimonia con che ha proceduto nella faccenda. Ciò per altro non doveva arrestare la Giunta dal fare intime investigazioni. Chiese soprattutto comunicazione dei documenti tecnici ed economici giustificanti ogni lavoro ed assegnamento. Le fu risposto che i disegni delle opere in corso si trovavano « presso le singole prefetture incaricate di sorvegliarne la gestione ». A supplire, il Ministero si fe' sollecito di fornire un prospetto nel quale per ciascun'opera è offerto ragguaglio di quanto può spettarle a più rispetti. Sarebbe impossibile accennare pure di volo ad esso ragguaglio, trattandosi di ben settantadue lavori di questa sola classe di opere in corso. Se, durante la discussione dello schema di legge alla Camera, alcun deputato desiderasse qualche schiarimento intorno ad alcun lavoro, la Giunta potrà darlo, giovandosi altresì delle posizioni trasmessele oltre il prospetto predetto. Queste posizioni ascendono al numero di nove, ciascuna corrispondente alla provincia in cui i lavori si eseguono, spartita Padova in due circondari idraulici, qualmente si rileva anche dai dati del progetto ministeriale. In esse posizioni, si trovano i voti del Consiglio superiore dei lavori pubblici che di ogni opera principale motivano la entità, le condizioni, la plausibilità. Talvolta alcun voto modifica il piano dell'ingegnere locale, e dà prescrizioni ed avvertenze, sia per rispetto a condotta di lavoro, sia per rispetto a parsimonia di spese. Per le opere inferiori a dieci mila lire di costo, il voto del Consiglio è surrogato (saviamente di massima) da quello dello ispettore di circolo, che emula, in minore sfera, la prudenza e la diligenza del consesso cui appartiene.

È giustizia affermare, e lo si debbe in omaggio di verità e per soddisfazione della Rappresentanza nazionale, essere eccellente, ad ogni rispetto, la impressione che si prova leggendo que' voti. Ogni animo onesto deve compiacersi di toccare con mano il modo minuzioso, cauto e prudente col quale si veggono esaminati e trattati i piani di lavoro in discorso. Se tutto così procedesse, altri desiderii non avanzerebbero.

Laonde la Giunta non può avere che dire sull'entità e sulla somma di costo delle opere che costituiscono il quadro numero 2 dello schema di legge. È suo debito ammetterli e proporre l'approvazione alla Camera. Il fatto vuolsi sperare che coronò l'accuratezza delle disposizioni preparative, non producendo nei lavori di riparazione in corso spesa maggiore della prevista ed accolta.

Lavori da eseguire.

Sono i descritti al quadro numero 3 del progetto ministeriale. Riguardano tutte le province che costituiscono la bassa valle del Po e quella dell'Adige coi rispettivi influenti. Ascendono al novero di centocinquantacinque e si appresentano vari d'indole, specie ed entità. Più che nei lavori in corso sarebbe impossibile per questi (di numero al di là che doppio) dar cenno ulteriore a quello che si raccoglie dalle indicazioni ed osservazioni del quadro citato, non che scaturisce dal prospetto speciale conseguito dal Ministero, insieme a dieci posizioni ricevute in risposta ai quesiti indirizati. Alcuni membri della Giunta aveva potuto dubitare, avvistando il novero considerevolissimo dei lavori e la spesa ingente, che potesse usarsi l'occasione delle calamitose alluvioni succedute per largheggiare in riparazioni, e fare dal Parlamento approvare tutto che appunto fosse riconosciuto opportuno per porre a sesto le arginature e gli alvei, in guisa da non desiderare di meglio e da non lasciare indietro niente, anco di ricercato e differibile. Lo esame peraltro delle carte ha dimostrato il dubbio non fondato; dappoiché, se certamente il Ministero dei lavori pubblici pensa a buon diritto di procedere a quei lavori che sono strettamente necessari ad impedire guai e pericoli in avvenire, e se in ciò può tendere ad aggravare alquanto il dispendio, alcuna trascuranza passata per difetto di fondi, egli è sicuro in generale che prodigalità non si scuopre nelle opere contemplate, e che nelle pro-

poste non si eccede i limiti della prudenza e della necessità. Che anzi, qualmente nei ripari in corso di esecuzione vedemmo che il Ministero scorcio le richieste degli ingegneri locali; così pure nelle opere da eseguire in pieno risarcimento dei guasti, si scorge dalle posizioni esaminate che più acconciami sono rimandati, altri sospesi, alcuni complementi esclusi. Per la qual cosa dalle posizioni stesse la vostra Giunta, o signori, non ha potuto trarre argomento valevole a fondare uno scarto di opere, una diminuzione di spesa, sebbene invero lo avesse amato a riguardo delle strettezze dell'erario.

In tale conclusione peraltro la Giunta non può procedere franca e risoluta quanto gradirebbe, e ciò pel seguente motivo. Gli encomi meritati dall'amministrazione nei lavori in corso permettono una libera parola per quelli da eseguire, i quali bene ascendono alla cospicua cifra di lire 4,704,422, a fronte delle richieste lire 7,333,887 dagli uffici provinciali (pagina 37 del rapporto ministeriale). Tali lavori, ed il notevole costo di ciascuno, non si appoggiano a documenti tecnici soddisfacenti. Si potrà credere ciò che fu assicurato in seno della Giunta, che gli ingegneri locali, nel produrre al Ministero i fabisogni ed i prospetti delle spese da sostenere, appoggino le singole domande a scandagli estimativi sugli estremi sommari ed essenziali dell'opera. Ma egli è certo in fatto che dai prospetti medesimi non si ha il menomo sentore di si provvida e confacente base, mentre invece le cifre di quei prospetti appariscono segnate per intuito, senza riscontro di estremo qualsiasi di lavoro. Nemmeno la lunghezza del riparo, non che la quantità approssimativa dell'opera principale e del principale travaglio, non che un cenno di prezzo elementare o di altro documento di costo, si desume da quegli aridi prospetti. Vuolsi che alquanto incarnate sieno le richieste preventive dei singoli ingegneri di sezione, che queste vengano compendiate dagli ingegneri capi, e che così magre giungano al Ministero per semplice norma dei fondi occorrenti. L'opportunità dell'opera dicesi che riposi sull'esame dello ispettore di circolo, ed infatti esso annota il più delle volte i prospetti degli ingegneri capi. Se nonchè basta questo: è sufficiente?

Risulta chiaro dallo esposto che, prescindendo dalla opportunità dell'opera, un atto di fede è costretto a fare il Ministero rispetto al presuntivo ammontare di costo. Ed un atto di fede maggiormente non può non essere tratto a fare il Parlamento nell'assegnare i fondi. Non presumesi che a quest'uopo debbano essere ap-

prontati piani di esecuzione e perizie particolareggiate; ma scaudagli sommari, ma un atto che dia cenno comunque generico del lavoro, tocchi de' suoi estremi sostanziali, e additi pure i fondamenti del costo, ciascuno dee convenire essere cosa e giusta e facile e necessaria. In ciò il Ministero dei lavori pubblici sembra che pecchi quasi per sistema: ma, mostrata la lacuna, non vuoi dubitare che la premura stessa la quale presiede alla esecuzione dei lavori, disponga perchè, sino dai primordi, sia provveduto alle esigenze del regime rappresentativo. Per queste esigenze fa mestieri che al Parlamento si venga forniti di documenti concisi, sapientemente orditi e condotti, i quali diano chiara idea della richiesta dei fondi, sia pure in maniera larga, sommaria ed approssimativa, ma in maniera da quietare una comprensiva disamina e dare sicurtà che lo scandaglio ha base di consistenza, che la somma richiesta, quantunque soggetta a modificarsi, non procede a caso, e non è, più che intuitiva, immaginaria. Il contrario fonda tutto sull'arena, ed induce a continui cambiamenti di somme, ed a variazioni di cifre sino ne' preventivi offerti, siccome se ne ha pure esempio e se ne manifesta il bisogno nella fattispecie, per la nota ministeriale 30 maggio relativamente alla provincia di Ferrara, la quale, come le altre contigue dell'Italia di mezzo, vie più autorizza le precedenti deduzioni.

Classazione delle opere.

Riscontrate la necessità, la entità, la spesa dei singoli lavori idraulici proposti dal Ministero, l'attenzione della Giunta doveva di necessità rivolgersi alla qualità delle opere, a fine di riconoscere se fossero bene classate in prima o seconda categoria, secondo il disposto della legge generale 20 marzo 1865. A tale uopo la Giunta dimandò ed ottenne gli elenchi delle categorie di opere idrauliche già decretate e progettate, i quali restano così a disposizione della Camera. Quanto al Veneto la relativa classazione pende innanzi al Consiglio di Stato, nè quindi può dirsi definitiva ed uscita dalle attribuzioni del potere esecutivo. Ciò dette materia alla Giunta di ampia discussione. Si doveva conoscere il tenore di quella proposta, e si conobbe. Si trovò che essa naturalmente attingeva ai canoni prefissi dagli articoli 93 e 94 della legge citata. Ebbe per altro ad arguirsi che, rispetto a qualche parte della Venezia, gli articoli stessi ricevevano interpretazione che non si verifica per altre province. Ad esempio, l'Adige in

provincia di Verona, essendo arginato ed avendo il fondo dell'alveo superiore al livello delle campagne adiacenti, è riguardato giustamente tronco di fiume del tutto artificiale, quindi per intero interessante la navigazione, e perciò nel suo mantenimento per intero posto a carico dello Stato, pure rispetto alla sommità degli argini che difendono le campagne da qualsiasi escrescenza. Altri fiumi minori della Venezia, in grazia della navigazione, conseguono una classazione di opere che solleva di molto la condizione degli enti locali chiamati dalla legge a sopportare la metà della spesa delle riparazioni segnatamente arginali. A rincontro per la provincia di Mantova, ove simili circostanze non si verificano, essi enti morali sono esposti a tutto il carico procedente dal rigore della legge.

La Giunta non crede di sua competenza lo internarsi nella spinosa materia. L'articolo 174 della legge sopra i lavori pubblici del 20 marzo 1865, assegna un anno perchè il Governo pubblichi lo elenco « dei fiumi e laghi e canali navigabili che devono iscriversi nella prima categoria, e delle arginature, opere idrauliche e canali navigabili da comprendersi nella seconda categoria; » e prescrive che « lo elenco delle opere di seconda categoria potrà essere modificato entro tre anni . . . con aggiunta di altre opere idrauliche, » dopo di che, « scorsi tre anni, nessuna opera potrà essere dichiarata di seconda categoria se non per legge: » Sembra perciò manifesto che la classazione delle opere idrauliche nel Veneto, pendente nel 1869, non può avere vigore legale se non se per atto legislativo, allorchando il Governo sarà indotto a promuoverlo, compiute le pratiche presso il Consiglio di Stato, ed altrimenti nei limiti del potere esecutivo. Nelle opere idrauliche di che si ingerisce lo Stato, ogni lavoro, che non spetti di sua natura alla seconda categoria, entra nella prima. Quindi, dovendo la Legislatura interloquire nella dichiarazione dell'una specie di opere, viene di necessità tratta a prefiggere l'altra. Di maniera che alla Giunta or referente ha sembrato questo ulteriore motivo per dovere ad ogni evento riservare la quistione, paga dei premessi cenni ed avvertenze, a norma, non pure del soggetto, ma sì dell'animo della Camera per ogni contingenza ed in avvenire. Laonde divenne da ultimo nella sentenza di ritenere la classazione proposta come ipotetica, e quale segnacolo della massima che classazione di opere idrauliche deve necessariamente verificarsi anche pel Veneto, salvo il definirla come di ragione in sede opportuna e pe' proposito peculiare.

Circa alla classazione dei lavori contemplati nella legge presente fuori delle provincie della Venezia e di Mantova, la Giunta, dopo avere incaricato un suo membro a riscontrarle, non trovò di dovervi fare osservazione; salvo il desiderio che in genere avanza pel fatto che l'applicazione della legge del 20 marzo 1865 ognora più manifesta in questa parte, rispetto cioè al crescere fuori di luogo la ingerenza dello Stato ed il carico dell'erario colle opere idrauliche di seconda categoria. Esse vanno tuttodi aumentando per fiumi secondari e di poca importanza, che meglio dovrebbero esercitare la diretta cura e la diligenza delle rispettive amministrazioni provinciali.

Contribuzione nella spesa.

Lo schema di legge porta il reparto della spesa, per la somma richiesta di lire 7,020,529, nello specchio aggiunto a pagine 6 e 7 del progetto. Da esso specchio si apprende che le opere di prima categoria, ad esclusivo carico dello Stato, ascendono a lire 1,850,518. Le residuali lire 5,170,021 riguardano le opere di seconda categoria, vale a dire quelle che, in forza della legge generale dei lavori pubblici, si eseguono sì a cura del Governo, ma per le quali il costo di una sola metà aggrava l'erario, mentre l'altra metà è rifusa (a parti eguali) dalle amministrazioni provinciali e dagli interessati locali (Articolo 95 della legge 20 marzo 1865). La vostra Giunta, o signori, non paga di detto specchio riassuntivo, volle col quesito 5° l'indicazione speciale dei singoli lavori portati in prima categoria, ed il Ministero coll'atto 22 maggio, n° 4948, fornì il prospetto particolareggiato dei lavori stessi, avvertendo anche di un errore materiale nella classazione rispetto ad un canale denominato della *Spelta*, in Parma, il cui tenue importare di lavoro dalla categoria seconda, nella quale fu iscritto per equivoco, vuolsi alla prima trasportare. Indipendentemente bensì da simile accidentalità, di che si terrà conto a suo luogo, essendo stato esaminato il citato prospetto, non è occorso fondarvi osservazione speciale.

È piuttosto rispetto al generale che il reparto proposto della spesa merita considerazione. Prescindiamo per ora dalla correzione enunciata che dovremo fare per Parma, e torniamo allo specchio annesso allo schema di legge. Pigliando in esso ad esaminare la colonna che abbraccia il *totale* della suddivisione della

spesa rispetto alle opere di prima categoria, si viene a trattare anche delle altre di seconda categoria, essendo le sole che per tesi essenziale rimangono incluse nella legge. Or bene, la mentovata colonna attribuisce le opere di prima categoria alle seguenti provincie:

Milano	}	pella Lombardia.
Pavia		
Padova	}	pella Venezia
Padova Este		
Rovigo		
Treviso		
Verona		
Vicenza		

Nella Lombardia la classazione delle opere idrauliche è stabilita e pacifica, almeno per ora; e la quota di contribuzione nel dispendio in discorso per le due provincie enunciate risulta dallo specchio di L. 521,280

Riscontrate le singole partite nel prospetto conseguito dal Ministero, si è trovato di non dovere obbiettare a simile ripartizione, e quindi vuolsi ammettere. Si aggiunge l'equivalenza della correzione propria al canale parmense per » 25,000

E così si ha la totalità di contribuzione contestata per parte dell'erario, da doversi iscrivere nella legge, in conseguenza del pieno vigore della legge generale sui lavori pubblici L. 546,280

Ma rispetto alla Venezia, dove tale vigore non impera, la Giunta non crede di potere seguire impunemente la proposta del Ministero. Esso, fondandosi sul piano di classazione di opere idrauliche escogitato e presentato all'esame del Consiglio di Stato, procede senz'altro, nello specchio annesso allo schema di legge, a prefiggere la cifra di contribuzione sulla ingente spesa che trattasi di sanzionare. E per le provincie venete assegna all'erario il carico che qui riferiamo, contrappostovi allato la cifra attribuita agli enti locali:

	Erario	Province
Padova	L. 199,652	90,500
Padova Este	» 304,045	38,200
Rovigo	» 271,852	608,590
Treviso	» 11,662	56,000
Verona	» 506,027	»
Vicenza	» 36,000	53,347
Somma	L. 1,329,238	846,637

Si vede dal precedente confronto come per la classazione di opere idrauliche concepita l'erario verrebbe

a sostenere il massimo della spesa, contrariamente al fatto che si verifica nelle altre province della valle del Po. In particolare ciò è notevole per Padova; e singolare apparisce che le amministrazioni ed i proprietari veronesi nulla contribuiscano per quei mantenimenti e per quelle riparazioni di argini che, pure costituendo alveo del tutto soprelevato alla campagna ed artificiale, valgono altresì a tutelare i loro possessi e territori. Può credersi, e non si lascia di allegare, tutto ciò legittimo, e dipendente dalla condizione speciale di quella parte del Veneto. Nondimeno, sin che la cosa non sia passata in giudicato, prudenza insegna di non venire con atto intempestivo a pregiudicare materia gelosa, e per entità intrinseca e per rispetto a giustizia distributiva. Per lo che la Giunta, dopo approfondito esame e dibattimento, venne da ultimo nella concordata sentenza di non accettare il reparto di cifre di contribuzione proposto dal Ministero altresì per la Venezia. Alla vece fermò il partito, per unanime suffragio, di distinguere, nella competenza passiva e nella refusione della spesa circa le opere tutte contemplate dallo schema di legge, quelle che cadono in province nelle quali lo imperio della legge generale sui lavori pubblici è assicurato e vigente, da quelle della Venezia ove la classazione pende, e non è sanzionata nei modi e termini scaturenti dall'articolo 174 della legge stessa. Le cifre di contribuzione dell'un cumulo di lavori sono patenti sia per la prima, sia per la seconda specie o categoria di opere. Rispetto all'altro cumulo relativo alla Venezia, la Giunta stabilì di portare in refusione all'erario una *somma provisionale*, atta ad indicare il diritto che ha lo Stato su tale refusione, lungi dall'accettare specificamente le cifre proposte come determinate e liquide. Che anzi vuole ritenere illiquida la contribuzione apparente nel Veneto, e come tale considerare semplicemente *indicative* le cifre che entreranno nel progetto di legge. A tale effetto esso viene modificato nel modo che conseguentemente propone la Giunta.

Inferenza conforme è da tirare rispetto al reparto dell'impronto del milione per provvedimenti urgenti, di che al regio decreto 5 novembre 1868. E manifestamente quanto si è esposto intorno a contribuzione di spesa si riferisce ed estende ad ogni appendice ed attinenza della medesima. Quindi, come chiaro è il motivo dell'addizione d'articolo relativo a quel decreto, chiara deriva del pari la modalità di competenza passiva nella particola che questo riguarda.

Pagamento di contributo.

Una particolarità del progetto di legge che si esamina si è quella derivante dal suo articolo 4°, pel quale si viene ad imporre l'obbligo alle Amministrazioni provinciali « di stanziare nei rispettivi loro bilanci dell'anno 1870 la metà dell'importo presuntivo delle singole opere, onde darne rimborso allo Stato, il quale ceda loro l'esercizio del diritto di farsi reintegrare dai consorzi interessati della quota di contributo fissato dall'articolo 95 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici. »

Simile particolarità venne oppugnata nel Comitato privato della Camera, siccome modificatrice della legge organica sui lavori pubblici. Una mozione bensì tendente ad escludere la particolarità stessa trovò poco appoggio nel Comitato e fu per votazione respinta. La questione si risolvè nel seno della Giunta a proposito di petizione della quale or ora, e dibattuta non superficialmente, ebbe dalla maggioranza la soluzione che le aveva dato il Comitato. Giova qui accennare le cagioni principali che motivarono il suffragio della maggioranza dei vostri commissari, o signori, nullostante le riflessioni, non lievi, della parte oppositrice.

Essa in particolare si appellava alla ragionevolezza del riparto di spesa sancito per massima e regola in quella legge. Faceva assai risaltare la importanza di questa, e la prudenza di tenerla inviolata. Soggiungeva non potersi per caso speciale e con legge speciale derogare saggiamente a disposizione di legge organica generale.

In contrario peraltro si osserva quanto appresso.

Il brano surriferito dell'articolo 4° del progetto ministeriale ha locuzione poco felice ed accurata. L'articolo 95 della legge generale sui lavori pubblici, a cui quello si riferisce, non è di tenore identico al senso letterale ed indistinto dalla locuzione stessa. Il testo fedele suona così :

« Art. 95. Le spese per le opere indicate nell'articolo precedente (*opere idrauliche della seconda categoria*) vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale dei consorzi, per una metà a carico dello Stato, l'altra metà per un quarto a carico della provincia o delle province interessate, e pel restante a carico degli altri interessati. »

Questi *interessati* sono invero d'ordinario riuniti o rappresentati dai consorzi; ma la legge organica, se

presuppone la esistenza dei consorzi stessi, non lascia di prevedere il caso che non sieno costituiti. Per lo che quando si allega, contro la particolarità preannunciata, che dove non sono istituiti, la sua disposizione andrebbe in contraddizione con quella legge, si pronunzia proposizione poco esatta. Un capitolo speciale della legge stessa è dedicato all'ordinamento dei consorzi idraulici; e l'articolo 175 prescrive il mezzo ed il termine di concretarli, all'uopo segnatamente del nostro soggetto. Quel termine decorre dalla pubblicazione dell'elenco delle opere di prima e seconda categoria, lo che involve la classazione di tali opere, e dove questa non è avvenuta, manifestamente nè tampoco le disposizioni per i consorzi mancanti possono aver effetto. Di qui un presidio, anzichè uno scacco, all'intento della particolarità preannunciata. Finchè i consorzi idraulici non sono costituiti a senso della legge organica, dovrà l'erario accrescere della metà il suo già notevole aggravio per lavori che in gran parte, se non in massima parte, proteggono i possessi e gl'interessi locali? Ciò sarebbe esorbitante a tutti i rispetti. Invece pare equo che in cambio del ruolo di possidenza inclusa nel consorzio, supplisca ad essa l'ente morale che l'abbraccia e la rappresenta, cioè l'amministrazione provinciale. Vuol dire che, per aggiustare i conti tra i contribuenti locali, essa amministrazione si farà sollecita ad allestire tutti i dati occorrenti alla istituzione del consorzio; dopo di che il Governo, da sua parte, non mancherà di prefiggere il perimetro del consorzio e quanto altro gli è imposto dalla legge organica dei lavori pubblici.

Lungi adunque dal supporre che la non effettuata istituzione dei consorzi idraulici possa dar titolo ad aggravare maggiormente l'erario e a debilitare l'assunto dell'articolo 4° di progetto del quale ragionasi, sembra alla maggioranza della Giunta che il caso speciale avvalorò quell'assunto, e sovvenga la convenienza e l'opportunità del proposto temperamento. Lo che per la Venezia è tanto più valutabile, in quanto che pende tuttavia la classazione delle sue opere idrauliche, nè potendosi in forza dell'articolo 174 della legge organica (scorso il tempo) più sancire quella classazione per decreto reale, ed occorrendo atto legislativo, questo naturalmente allungherà l'indugio, e vieppiù allontanerà l'epoca dello stabile funzionare dei consorzi. Ove poi essi sono istituiti, l'obbligo che si vuol imporre alle province di stanziare nei rispettivi loro bilanci la metà della spesa occorrente ai cospicui lavori a che lo Stato trovasi esposto per istraordinarie alluvioni, alla maggioranza della Giunta, come alla maggioranza del Co-

mitato, si appresentò provvedimento prudenziale e quasi necessario nello stato delle nostre finanze. Di un otto milioni di lire esse si veggono repentinamente aggravate, negli esercizi 1869 e 1870, pel progetto di legge in esame. Quale ferita ulteriore non soffrirebbero, ove tutta la quota repetibile dagli interessati in tale vistoso disborso non venisse esattamente rifusa? Una suprema ragione pratica è inconcusso costituire sempre il pregio di qualsiasi legge, massime di tema occasionale e precario; e questa ragione suprema ben pare si attagli alla indole del nostro articolo 4°. Inoltre le amministrazioni provinciali nulla in sostanza rischiano col guarentire allo Stato una riscossione straordinaria per opere a loro d'immediato vantaggio. Sta nel compito delle stesse amministrazioni la guarentigia, ed ove occorra l'anticipazione: nè dal Governo si deve per indiretto pretendere ciò che esso non deve; nè in faccia ad esso presumere diritti anche eccessivi, e ricusare ogni dovere e servizio. Al postutto non si può dimenticare essere gl'interessi della civile convivenza in ogni fase e circostanza solidali; e neppure dimenticare che quanto fosse soggetto a perdere lo Stato in pro di qualche plaga o regione, tornerebbe a danno dell'intera nazione. La giustizia distributiva nel reggimento degli Stati è il mezzo più sicuro ed accomodato di contentezza comune, cui non possono prevalere altri rispetti per quanto saggi. In fine, nella fattispecie, il temperamento è voluto dalla massa di arretrati che nel pagamento delle quote di contributo per opere idrauliche l'erario ha pur troppo da ripetere da più di un'amministrazione e consorzio, se non quasi da ognuno. Un rincarare per milioni sopra questo arretrato sarebbe incomportabile.

Petizioni.

Il progetto di legge che abbiamo pur ora terminato di esaminare ha dato occasione ad importante petizione. Tale è quella diretta al Parlamento dalla deputazione provinciale di Mantova, notata al protocollo della Camera col numero 12,659. Essendo essa petizione stata altresì stampata e distribuita a ciascun deputato, la vostra Giunta, o signori, può bene passarsi di qui riassumerne il preciso tenore. Ci dispensiamo eziandio dal portarvi sopra parere minuto, limitandoci invece alla cosa che sembra giustamente meritare l'attenzione della Camera. Essa è l'enorme contribuzione a Mantova assegnata, che si desume dalla ultima colonna

del quadro facente parte del progetto di legge, pagina 7 della relazione ministeriale. Tale contribuzione, tutta per opere idrauliche di seconda categoria, ossia con metà della spesa a carico della provincia e degli interessati, ascende alla cospicua cifra di lire 2,057,968. Forma così i due quinti della intera somma a che per dette opere ammonta il progetto di legge, e soverchia (senza confronto) la tangente delle altre quindici province, una sola delle quali (quella di Rovigo) l'ha notevole per lire 608,590. L'esorbitanza dell'assegnamento di Mantova a carico locale riluce maggiormente a confronto del nessun contributo di Verona, come già venne accennato. A buon diritto la deputazione provinciale ricorrente fa risaltare questo contrasto, e ne mostra la incoerenza, riflettendo alla diversa importanza di navigazione tra il Po e l'Adige. Se tale motivo esonera del tutto la possidenza veronese dal contribuire alla conservazione di quegli argini che la difendono, può per converso non alleviare per nulla i Mantovani? Manifestamente si scorge che i criteri che presiederanno al piano di classazione di opere idrauliche nelle provincie da ultimo redente, piano che sta sotto il giudizio del Consiglio di Stato, non vanno immuni da eccezione, conducendo a risultamenti siffatti. A tale proposito sembra che la petizione della deputazione provinciale di Mantova meriti l'accoglienza della Camera, e per quest'oggetto la vostra Giunta, o signori, vi propone d'inviarla al Ministero. D'altro canto il soggetto stesso pare che dia facoltà a riservare ad atto legislativo la definizione dell'elenco complessivo di opere idrauliche di prima e seconda categoria, siccome ne porge felicemente il destro la piena osservanza dell'articolo 174 della legge organica sui lavori pubblici, qualmente innanzi facemmo parola.

Altra petizione, estranea al tema speciale dello esaminato schema di legge, si è quella di numero 12,549, sporta da cinque comuni dell'alto Milanese. Reclamano per danni sofferti nelle alluvioni del 1868, ed invocano sgravi e compensi. La Giunta referente non crede di sua competenza lo ingerirsi sopra istanza simile, e propone d'inviarla alla Commissione delle petizioni nell'ordinario suo corso.

Conclusione.

Recando alla somma quanto siamo andati esponendo nel corso del presente rapporto, di non semplice e piano argomento, la Giunta, nella sua maggio-

ranza su qualche punto, e nel resto per concorde parere, divenne nella opinione formulata dai seguenti punti.

1° Prendere atto del sistema che amasi credere adottato dal Ministero dei lavori pubblici nel trattare di regola, ad ogni circostanza, ed anco annualmente, in conformità del presentato progetto di legge e sue modalità, la parte economica dei lavori straordinari di riparazioni e sistemazioni idrauliche, quando ciascun lavoro ecceda il costo prefisso dalla legge generale di contabilità per limite alla iscrizione in bilancio, cumulati tutti i lavori in legge speciale siccome nel caso attuale.

2° Convertire in legge il regio decreto 5 novembre 1868, n° 317, che aumentò di un milione il fondo iscritto ai capitoli 10 e 13 del bilancio dei lavori pubblici per l'esercizio 1868; salva la refusione all'erario delle quote di concorso e contribuzione dovute dagli enti provinciali, nei modi e colle distinzioni e cautele appresso indicate.

3° Approvare i lavori in corso di esecuzione, ordinati di urgenza, per la somma di lire 2,316,097, somma ridotta sulle stime e richieste degli ingegneri locali, e provvedimento giustificato e mandato ad effetto con accortezza, parsimonia e ponderazione.

4° Ammettere i lavori che restano ad eseguirsi, riconosciuti ristretti e necessari, non estesi a migliorie e sistemazioni differibili, e trovato che nelle rispettive proposte non si eccedono i termini di prudenza e necessità.

Ciò non pertanto la stima enunciata di lire 4,704,422 si è riconosciuta non giustificata in modo alcuno razionale e persuadente; difetto di procedere nelle previsioni de' fondi, che contrasta coll'accuratezza constatata nell'erogarli, e difetto da omviare per omaggio al Parlamento e massima costituzionale.

5° Inculcare che per l'avvenire in appoggio della richiesta dei fondi, e per norma al voto del Parlamento, nemmeno in materia idraulica manchi succosa dimostrazione sommaria degli estremi essenziali de' lavori e de' cardini del costo rispettivo, invece di rimandare a congerie di carte in posizioni scomposte che le Giunte parlamentari non possono sviscerare.

6° Accogliere la classazione dei lavori per categorie che fa il progetto di legge rispetto alle provincie ove la classazione delle opere idrauliche ebbe effetto ed è in vigore, comunque con carico ognora crescente per l'erario relativamente ai corsi di acqua secondari.

Rispetto alla Venezia ed a Mantova parve non sce-

vra di appunti la proposta di simile classazione pendente innanzi il Consiglio di Stato, prova segnatamente il confronto tra la condizione che ne emergerebbe tra Mantova e Verona, ed altre province.

7° Ritenere che la classazione delle opere idrauliche nel Veneto e Mantovano debba omai sancirsi per legge; spirato il termine concesso al Governo dalla legge generale sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, per provvedervi con regio decreto.

8° Riservare gli effetti di tale classazione per rispetto eziandio ai lavori di che oggi trattasi, non ammettendo la specificazione che ne fa il progetto ministeriale, cosa che potrebbe per indiretto pregiudicare il voto del Parlamento, ed avvalorare la proposta pendente pur ravvisata difettosa.

9° Accogliere a carico intero dello Stato il costo dei lavori predetti per la parte che concerne le opere idrauliche di *prima categoria*, proprie delle province, a mo' di dire, classate, costo riconosciuto esatto in lire 546,280. Non ammettere rispetto le province non classate la cifra di presunta classazione che addossa allo Stato l'aggravio di lire 1,329,238.

10. Distinguere circa la competenza passiva e la refusione della spesa inerente alle opere di *seconda categoria*, le province ove vige la classazione da dove è pendente; e per la prima (essendo liquido il contributo) iscriverne la equivalenza in lire 1,120,207 quale somma determinata di refusione da figurare nel bilancio attivo delle finanze.

11. Per la Venezia e Mantova riportare in refusione all'erario nello stesso bilancio quale *somma provvisoria*; e semplicemente *indicativa*, la somma risultante dai calcoli ministeriali in lire 1,452,393; salva la

liquidazione in dipendenza alla classazione delle singole opere.

Il medesimo analogamente ha luogo circa la ulteriore quota di varia refusione relativa al milione di spese istantanee contemplate nel regio decreto di cui al precedente numero 2. Di essa quota lire 144,423 sono liquide, e lire 111,638 ipotetiche. Così il totale ammontare dell'un genere di refusione ascende a lire 1,264,630 e quello dell'altro genere a lire 1,563,941.

12. Approvare (per voto reso nella Giunta a maggioranza di suffragi) il partito proposto di rendere obbligatorio per le amministrazioni provinciali lo iscriverne nel proprio bilancio 1870 le quote rispettivamente come sopra dovute in definitivo o colle modalità espresse; riservato ad esse amministrazioni il diritto di venire reintegrate dagli interessati speciali della congrua tangente stabilita dall'articolo 95 della legge generale sui lavori pubblici.

13. Inviare al Ministero la petizione avanzata alla Camera dei deputati dalla deputazione provinciale di Mantova per ciò che potesse fare modificare i criteri sui quali si fonda la classazione di opere idrauliche ideata; siccome sembra meritario, in vista di confronti spiccati, e di paralleli poco atti invero a persuadere nei risultamenti.

In conformità delle conclusioni suesposte, la vostra Giunta, o signori, vi propone la modificazione del progetto di legge ministeriale nei termini che si leggono allato al medesimo.

CORIOLOANO MONTI, *relatore*.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il regio decreto 5 novembre 1868, col quale, a cagione d'urgenza e a titolo di credito suppletivo, venne accresciuto di un milione di lire il fondo stanziato ai capitoli 10 e 13 del bilancio dei lavori pubblici 1868 per fare istantaneamente fronte al subitaneo riparo dei guasti prodotti dalle alluvioni dello stesso anno nelle opere idrauliche di prima e seconda categoria.

Art. 2.

È pure convalidato per i suoi effetti il regio decreto 9 settembre 1869, il quale viene convertito in legge con le modificazioni stabilite nei seguenti articoli.

Art. 3.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 7,020,000 per eseguire le riparazioni e l'assetto delle opere stesse in conseguenza de' guasti indicati, e conformemente alle tabelle unite che designano il posto e la entità dei singoli lavori.

Questa spesa verrà iscritta per lire 4,954,000 in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio 1869 dei lavori pubblici, di numero 70 *ter*, e con la denominazione: *Riparazioni e sistemazioni delle opere idrauliche danneggiate dalle piene straordinarie dell'autunno 1868.*

Le rimanenti lire 2,066,000 formeranno apposito capitolo, sotto identico titolo e col numero 72 *bis*, nel bilancio 1870 dello stesso Ministero.

Art. 4.

È data facoltà al Governo di pagare sopra il citato capitolo 70 *ter* le spese che per lavori straordinari su espressi ha approvato d'urgenza, prima della presente legge, impegnando i capitoli 9 e 12 del bilancio ordinario dei lavori pubblici 1869.

Art. 5.

I lavori contemplati in questa medesima legge sono dichiarati opere di pubblica utilità.

Art. 6.

Nel bilancio attivo dello Stato per l'anno 1870 figurerà la quota di concorso nella spesa che provincie ed enti morali od altri interessati debbono rimborsare per le opere idrauliche di seconda categoria,

giusta l'articolo 95 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, sui lavori pubblici.

Questo rimborso si determina in via preventiva fino da ora nella somma di lire 1,264,630, per rispetto alle provincie nelle quali è stabilita la classazione delle opere idrauliche.

Circa la Venezia e la provincia di Mantova, per le quali la classazione stessa non è sancita, quel rimborso sarà iscritto pel 1870 a modo di somma provvisoria in lire 1,563,941.

Art. 7.

Le provincie nel territorio delle quali cadono le opere idrauliche di seconda categoria, la cui spesa di riparazione fa parte della presente legge, debbono stanziare nei rispettivi loro bilanci dell'anno 1870 la metà dello importare presuntivo dei singoli lavori, a fine di darne rimborso allo Stato.

Esse provincie hanno diritto di essere rimesse dai consorzi ed interessati della tangente a questi prefissa dal citato articolo 95 di legge generale, cioè del quarto del costo delle opere.

Art. 8.

Le disposizioni del precedente articolo 7 saranno applicate, a datare dall'esercizio 1870, ad ogni caso di concorso nelle spese a farsi per opere idrauliche di seconda categoria; a qual uopo nei bilanci provinciali saranno annualmente stanziati le somme dovute allo Stato pel servizio idraulico.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA GIUNTA

composta dei deputati

Cancellieri, Cavalletto, Costamezzana, Fano, Fossa,
Monti Coriolano, Valerio

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze
di concerto col ministro dei lavori pubblici

nella tornata del 10 marzo 1870

Convalidazione di spesa straordinaria sui bilanci 1868-
1869 e 1870 dei lavori pubblici per riparazione
ai danni cagionati dalle piene straordinarie del-
l'autunno 1868.

Tornata del 20 maggio 1870

SIGNORI! — Le piene straordinarie avvenute nell'autunno 1868 nei più grossi corsi d'acqua del gran bacino del Po produssero danni rilevanti, imprevisi ed imprevedibili, a far fronte ai quali abbisognò un provvedimento istantaneo, e per ripararli furono chiesti ingenti fondi, che, per anco non votati dal Parlamento, originarono altra provvidenza del potere esecutivo.

A sopperire alla subitanea urgenza si emanò il regio decreto 5 novembre 1868, numero 317, col quale venne accresciuto di un milione di lire il fondo stanziato ai capitoli 10 e 13 del bilancio dei lavori pubblici di quell'anno.

A fine di conseguire i mezzi giudicati necessari per la riparazione dei guasti, nella ulteriore somma di lire 7,020,000 di spesa straordinaria, si produsse il progetto di legge 13 aprile 1869, numero 290; il quale deferito all'esame di speciale Giunta della Camera dei deputati, non poté sortire discussione a causa della

repentina proroga del Parlamento. Se non che in data 19 agosto la Giunta presentò all'ufficio di Presidenza della Camera il relativo rapporto, al quale qui vuoi avere ognora particolare relazione.

In pendenza di tali atti il potere esecutivo, rappresentato dal Gabinetto passato, si credette in facoltà di promulgare per decreto reale, del 9 settembre 1869, il tenore del progetto di legge numero 290, salvo, ben inteso, la ratifica del Parlamento.

Meglio avvisato bensì il Ministero attuale, nell'invocare la convalidazione del citato decreto, reputò di attenersi al testo di legge riformato dalla vostra Giunta, o signori, per gravi motivi e presso considerazioni svolte nel proprio rapporto.

Ora adunque, innanzi alla Camera sta il nuovo progetto di legge, numero 36, della volgente Sessione, che è l'identico schema formulato dalla Giunta, con più due articoli addizionali, il secondo e l'ultimo. Questo nuovo progetto ministeriale, per volere della Camera,

venne deferito all'esame della Giunta medesima la quale avanti (come sopra è detto) ebbe ad occuparsi del grave tema in quistione; ed essa Giunta, mediante il suo stesso primo relatore, viene oggi a compiere quanto le fu demandato.

Soprattutto alla Giunta incombe di constatare come l'attuale Ministero, oltre accogliere l'operato di lei, abbia riconosciuto la opportunità de' fatti suggerimenti; circostanza importante della quale la rappresentanza nazionale deve prendere atto per norma di ogni futuro procedere del Ministero dei lavori pubblici nella materia congenere e nelle circostanze analoghe dell'argomento di che trattasi. L'insieme delle cose e de' punti attinenti a simile risultamento si raccoglie dalle conclusioni enumerate al termine del rapporto 19 agosto 1869 della Giunta referente, conclusioni che qui s'intendono per reiterate e confermate. Ad un rilievo soltanto fa eccezione il Ministero dei lavori pubblici, all'attitudine cioè dei documenti tecnici che si presentano per appoggio della richiesta dei fondi. Può comprendersi che il Ministero, adotto della disciplina de' propri ufficiali, e fidando nella loro parola, reputi questa sufficiente, anco senza congrua dimostrazione, intendesi, sommaria e per capi essenziali. Ma il Parlamento, ed in specie la Camera dei deputati, che per istituto ha mandato di sindacare ogni atto dell'amministrazione, deve esigere, ed ha diritto e dovere di esigere, di essere illuminata, e nella sostanza e nella forma, in modo confacente alle proprie attribuzioni, e secondo le necessità (in grado) del giudizio che deve pronunziare.

In particolare poi vuoi si prendere atto del seguente paragrafo ministeriale. « Per ciò che riguarda il corso delle province del Veneto e Mantovano nelle spese, il Ministero accetta la distinzione addottata dalla Giunta parlamentare, per cui rimangono salvi ed impregiudicati gli effetti della classazione delle opere idrauliche di quelle province, già proposta ed attualmente sotto esame del Consiglio di Stato. » Nè basta: la Giunta referente intende essere fermato il principio, e legittima la deduzione intorno la sanzione di quella classazione, quale si legge al n° 7 delle conclusioni richiamate del precedente rapporto.

Dopo ciò, senza riandare menomamente a quel tanto che in esso rapporto del 19 agosto (n° 290 A della precedente Sessione parlamentare) è partitamente esposto e dimostrato, ed è concorde tra Giunta

e Ministero, qui si fa luogo a toccare soltanto dei due punti nuovi in discussione, vale a dire di quelli relativi agli articoli 2 ed 8 del progetto di legge (n° 36) che ci sta sott'occhio.

Rispetto all'articolo 2 aggiuntivo, come fu sopra notato, e riguardante la convalidazione del regio decreto 9 settembre 1869, la vostra Giunta, o signori, sebbene abbia apprezzato i termini rimessi e circospetti, co' quali quella convalidazione viene chiesta, pure non ha potuto non preoccuparsi del tenore intrinseco dell'atto che si tratterebbe di sanzionare. Nessuna difficoltà, anzi legittimo e lodevole nel potere esecutivo il proposito di provvedere alle urgenze del momento con decreti reali da convertire in legge alla prossima convocazione del Parlamento. Se il decreto del 9 settembre 1869 si fosse limitato a prefiggere fondi per le spese de' lavori idraulici in corso di esecuzione o strettamente necessari, la Camera dei deputati nulla avrebbe avuto da eccepire, e la sua Giunta sarebbe lieta di proporre la conversione in legge di quel decreto, siccome si effettuò dell'altro anteriore del 5 novembre 1868 coll'articolo primo dello schema stesso che ne occupa.

Ma il ripetuto decreto 9 settembre non si limita a ciò. Promulga il tenore quasi preciso del progetto di legge presentato alla Camera dei deputati il 13 aprile; e quindi non solo destina tutti i fondi, e non già gli accenti per le occorrenze indifferibili dei lavori, sibbene scende a disposizioni d'indole legislativa, ed a modalità che non lasciarono d'incontrare opposizione all'atto pratico.

La vostra Giunta, o signori, per motivi di convenienza, facili ad apprezzare, non ama estendersi sull'argomento, nè scendere a commenti ed a dichiarazioni che spera le saranno risparmiati. Ma, in vista bensì delle cose accennate, ed in forza pure della semplice lettura del decreto cui si riferisce l'articolo 2 in discussione, ciascuno, stimasi, riconoscerà la opportunità della decisione nella quale, non senza approfondito esame e dibattimento, è unanimemente venuta, nella decisione cioè di non dar passo al citato articolo aggiunto.

Invece si è provveduto con addizione di un nuovo articolo, quello che prende il numero d'ordine 4, per accogliere gli effetti finanziari, giustamente derivanti dal decreto controverso del 9 settembre 1869.

L'altro punto per cui il nuovo progetto di legge si differenzia dallo schema riformato dalla Giunta ed

adottato dal Ministero, mediante l'addizione dell'ultimo articolo 8, verte in ciò: che questo articolo ferma per massima la provvidenza segnata all'articolo 7, dell'obbligo alle amministrazioni provinciali di stanziare annualmente nei rispettivi bilanci la metà della spesa occorrente per lavori idraulici di *seconda categoria*, salvo il diritto di rimborso della metà di essa quota dai consorzi locali, a termini dell'articolo 95 delle legge generale sui lavori pubblici.

Questo incidente risolvè in seno della Giunta il dibattersi degli argomenti pro e contro, che rispetto a detto obbligo di *materiale inserzione* nei bilanci provinciali, il Comitato della Camera ascoltò e decise, e che nella Giunta stessa originò su tale materia una maggioranza e minoranza di suffragi, siccome si rileva dal precedente rapporto del 19 agosto 1869. Segnatamente esteso il tenore dell'articolo 7 ad ogni caso relativo ad opere idrauliche di seconda categoria, parve a più di un commissario che, per regolarità di forma, dovesse l'articolo 8 essere oggetto di legge speciale. A questo rilievo bensì, quantunque da tutti riconosciuto giusto in astratto, non si lasciava di contrapporre le seguenti riflessioni, particolarmente dopo che per nuova votazione, in sequela di rimandata discussione speciale, la Giunta si pronunziò a grandissima maggioranza per la conservazione dell'articolo settimo.

1° I tanti esempi della nostra legislazione, la quale pressata da urgenze momentanee, specialmente in materie di finanza, fu costretta a divenire ad atti conformi, tendenti a correggere e modificare, alla circostanza, disposizioni di leggi anteriori, anco generali ed organiche.

2° Il riflesso che l'articolo 8 in discorso si deriva legittimamente, e quasi è conseguenza necessaria del 7; il costrutto del quale articolo fu consentito dal Comitato, e quindi presuntivamente, può reputarsi pronto ad essere dalla Camera votato.

3° Il considerare che in conclusione il disposto degli articoli 7 ed 8 costituisce una *modalità*, non ferisce una disposizione di legge nella sua sostanza; appiana invece l'applicazione di essa, e serve all'adempimento del suo spirito, quale fu voluto e prescritto dal legislatore.

4° Il fatto onde, ogni di più, si fa manifesta la necessità, di provvedere efficacemente, con mezzi pratici e di sicuro risultamento, alla bisogna di reintegrare l'erario di spese che per metà anticipa a beneficio speciale di luoghi e possidenze, e con loro immediato vantaggio.

Circa alla bontà del provvedimento in sè stesso la Giunta si riferisce a quel capo del precedente rapporto 19 Agosto 1869, che è intitolato appunto del *pagamento di contributo*. Là sono svolte le ragioni *hinc inde* della maggioranza e della minoranza dei Commissari. È da consultarsi altresì quanto soggiungono gli attuali ministri dei lavori pubblici e della finanza in accompagnamento del progetto di legge rinnovato. Si potrebbero addurre anco ulteriori riflessioni di ordine il più elevato, e di tema il più accetto. Incalza la tesi l'insieme dei provvedimenti finanziari pel pareggio, che consiglia a non pretermettere cure perchè non solo il bilancio sia ristorato, ma altresì alle esazioni provveduto. Si aggiungono altre circostanze. Ed il sapere che il tenore dell'articolo 8 è adottato in principio dalla Commissione speciale a cui appellano i ministri sunnominati; e la necessità di chiarire il dubbio insorto sulla lettera, poco precisa, dell'articolo 95 della legge 20 marzo 1865.

Per tutti questi motivi la maggioranza della Giunta ammette anche l'articolo addizionale 8, del Ministero lievemente modificandone la dizione per uniformità di stile.

CORIOLOANO MONTI, *relatore*.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

È convertito in legge il regio decreto 5 novembre 1868, col quale, a cagione d'urgenza e a titolo di credito suppletivo, venne accresciuto di un milione di lire il fondo stanziato ai capitoli 10 e 13 del bilancio dei lavori pubblici 1868 per fare istantaneamente fronte al subitaneo riparo dei guasti prodotti dalle alluvioni dello stesso anno nelle opere idrauliche di prima e seconda categoria.

Art. 2.

È pure convalidato per i suoi effetti il regio decreto 9 settembre 1869, il quale viene convertito in legge con le modificazioni stabilite nei seguenti articoli.

Art. 3.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 7,020,000 per eseguire le riparazioni e l'assetto delle opere stesse in conseguenza de' guasti indicati, ~~conformemente alle tabelle unite che designano il posto e la entità dei singoli lavori.~~

Questa spesa verrà iscritta per lire 4,954,000 in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio 1869 dei lavori pubblici, di numero 70 *ter*, e con la denominazione: *Riparazioni e sistemazioni delle opere idrauliche danneggiate dalle piene straordinarie dell'autunno 1868.*

Le rimanenti lire 2,066,000 formeranno apposito capitolo, sotto identico titolo e col numero 72 *bis*, nel bilancio 1870 dello stesso Ministero.

Art. 4.

È data facoltà al Governo di pagare sopra il citato capitolo 70 *ter* le spese che per i lavori straordinari espressi ha approvato d'urgenza, prima della presente legge, impegnando i capitoli 9 e 12 del bilancio ordinario dei lavori pubblici 1869.

Art. 5.

I lavori contemplati in questa medesima legge sono dichiarati opere di pubblica utilità.

PROGETTO DELLA GIUNTA

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Omesso.~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 4.

Sono convalidati i pagamenti disposti ed eseguiti in conseguenza del decreto 9 settembre 1869, per le opere e sui fondi espressi all'articolo 2.

~~Art. 5.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 6.

Nel bilancio attivo dello Stato per l'anno 1870 figurerà la quota di concorso nella spesa che province ed enti morali od altri interessati debbono rimborsare per le opere idrauliche di seconda categoria, giusta l'articolo 95 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici.

Questo rimborso si determina in via preventiva fino da ora nella somma di lire 1,264,630, per rispetto alle province nelle quali è stabilita la classazione delle opere idrauliche.

Circa la Venezia e la provincia di Mantova, per le quali la classazione stessa non è sancita, quel rimborso sarà iscritto pel 1870 a modo di somma provvisoria in lire 1,563,941.

Art. 7.

Le province nel territorio delle quali cadono le opere idrauliche di seconda categoria, la cui spesa di riparazione fa parte della presente legge, debbono stanziare nei rispettivi loro bilanci dell'anno 1870 la metà dello importare presuntivo dei singoli lavori, a fine di darne rimborso allo Stato.

Esse province hanno diritto di essere rifuse dai consorzi ed interessati della tangente a questi prefissa dal citato articolo 95 di legge generale, cioè del quarto del costo delle opere.

Art. 8.

Le disposizioni del precedente articolo 7 saranno applicate, a datare dall'esercizio 1870, ad ogni caso di concorso nelle spese a farsi per opere idrauliche di seconda categoria; a qual uopo nei bilanci provinciali saranno annualmente stanziare le somme dovute allo Stato pel servizio idraulico.

~~Art. 6.~~

~~Identico al qui contro-~~
Nulla

~~Art. 7.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 8.

Le disposizioni del precedente articolo 7 sono applicate, a datare dall'esercizio 1870, ad ogni caso di concorso nelle spese a farsi per opere idrauliche di seconda categoria.

A tale uopo nei bilanci provinciali saranno annualmente stanziare le somme dovute allo Stato pel servizio idraulico.

Approvato nella seduta del 6. Giugno 1870.

[Signature]

Led. 20 Maggio 1870

Presunti: Costamezzano, Presidi
Cavalletto, Cancellieri, Fossa, Fano, Monti.

Questi legge, nella sua qualità di relatore,
il rapporto della giunta alla Camera, il quale essere
approvato. dove solo dubbio se lo stanziamento in
fondo da parte delle prov. debba farsi nel biennio 70
o nel 71. Si decide di conservare la formula usata
nel progetto ministeriale

Fano

L'art. 70 dovrà essere
emendato nel seguente
modo

Le Duvè etc... devono stipendiare
- re nei rispettivi loro bilanci
- ci dell'anno 1870 il quarto
dell'ingente prefentivo
dei singoli lavori a fine di
dare rimborso allo Stato

Resta pure versato al Governo
il rimborso che sarà ricevuto

- punto competenza dei conf
- di ed interporti di terra

- vi sui quali siano eseguite
le opere idrauliche, con

quando in propria ^{espresso} applicato
l'art. 70 della legge sulle
opere pubbliche

Finzi

Relazione
sul Progetto di Legge N. 36

Attestazioni per opere
pubbliche

V. 36A

A. Capone

Sancti Cavalletto Estampua
Sano, Rosa Mont. di' land.
W. W. W.

Scritto il 20. maggio 1870

Signori.

Le piene straordinarie ^{avvenute nell'} ~~del~~ ^{autun-}
no 1868, nei più grossi corpi d'ac-
qua del gran bacino del Po, pro-
dussero danni rilevanti, impres-
si e imprevedibili, a far fronte
ai quali ~~aveva~~ ^{abbisognò} un provvedimento
istantaneo, e per ripararli furono
chiesti ingenti fondi, che, per an-
co non votati dal Parlamento, origi-
narono alla provvidenza del Go-
ve esecutivo.

~~Per~~ ^{A supplire alla sostanza} ~~la~~ ^{urgente}
si emanò il regio decreto 5 novem-
bre 1868, N. 311, al quale venne
accredito di un milione di lire il
fondo stanziato ai capitoli 10 e 13
del bilancio dei lavori pubblici
di ~~quel~~ ^{quell'} anno.

A fine di conseguire i me-
gi giudicati necessari per la ripa-
razione dei guasti, nella ^{ulteriori} somma
di L. 7,020,000 di spesa straordi-
naria, si produsse il progetto di leg-
ge 13 Aprile 1869 N. 290, il qua-
le deferito all'esame di speciale
Commissione della Camera dei Deputati,
non poté sortire di discussione a

causa della repentina proroga
del Parlamento. Se non che in
ta 19 agosto la Giunta presentò
all'ufficio di Presidenza della Cam-
era il relativo rapporto, al quale
quì suolsi avere agnora partico-
re relazione.

In pendenza di tali atti il
Potere esecutivo, ~~subordinato al Giu-~~^{rappresentato dal}
binetto passato, si credeva in
colta di promulgare per Decreto
reale del ~~21 settembre~~^{9 settembre} 1869, il tenore
del progetto di legge N° 290, sul
suo ben inteso, la ratificazione del
~~Parlamento~~^{Parlamento}.

Meglio avvisato bensì il Mini-
stero attuale, nell'insciare la
consolidazione del citato Decreto,
reputò di attenersi al testo di
legge riformato dalla Giunta del-
la Camera ~~per~~^{per} gravi moti-
vi e presso considerazioni svolte
nel proprio rapporto.

Oggi Ora ~~giunge~~^{giunge}, innanzi
alla Camera sta il nuovo pro-
getto di legge N° 36 della volgen-
te Sessione, che è l'identico
~~schema formulato~~^{schema formulato}
progetto riformato dalla Giun-

ta con più due artisti addiziona-
 li, il secondo e l'ultimo. Questo
 nuovo progetto ministeriale, per
 volere della Camera, venne deposi-
 to all'esame della Giunta mede-
 sima la quale ~~per il suo~~
 (come sopra è detto) ebbe ad occu-
 parsi del grave tema in quistio-
 ne, ed essa Giunta mediante
 il suo stesso primo relatore vie-
 ne oggi a compiere quanto le
 fu demandato

~~de~~
 avanti

uno rig. in b2

incombe di constatare come
~~l'attuale Ministero~~, oltre
 ad accogliere l'opinato di lei,
 abbia riconosciuto la op-
 portunità de' fatti suggerimenti

~~de~~
 suggerimenti

Soprattutto alla Giunta ~~che~~
~~ha~~ ~~pubblici~~ dall'attuale Mini-
~~sterio~~ ~~si~~ ~~monofinita~~ la ques-
~~tione~~ ~~e~~ ~~la~~ ~~esattezza~~ ~~del~~ ~~pro-~~
~~prio~~ ~~opinato~~, circostanza impor-
~~tante~~ ~~della~~ ~~quale~~ ~~la~~ ~~rap-~~
~~presentanza~~ ~~nazionale~~, dove per
 dare atto per norma d'ogni fu-
 turo ~~procedere~~ del Ministero
 dei lavori pubblici nella ma-
 teria congenera e nelle circostan-
 ze analoghe dell'argomento di
 che trattasi. L'insieme delle
 cose e de' punti attinenti a fi-
 nile risultamento si raccoglie

Fatto della disciplina de' propri uffiziali, e

~~Fatto della disciplina,~~

Le nella sostanza
e nella forma
nei modi ~~ordinari~~

dalle conclusioni enumerate
al termine del rapporto 19 ago-
sto 1869 della giunta referente
conclusioni che qui s'intendono
per reiterate e ~~per~~ confermate. Ad
un rilievo soltanto fa eccezione
il ministero ^{de' lavori pubblici} all' ^{allegato} ^{allegato} ^{allegato}
cioè dei documenti ^{che si pre-}
sentano per appoggio della in-
sta dei fondi. Può comprendersi
che il ministero ~~fidando nella~~
loro parola ~~de' propri uffiziali~~ reputi
questa sufficiente, ~~però~~ ~~aveva~~ ~~una~~ ~~for-~~
za congrua dimostrazione ~~per~~ ~~giu-~~
stificativa e per capi ~~essenziali~~.
Ma il Parlamento, e ~~in~~ ~~specie~~
la Camera dei Deputati, che per
istituto ha mandato di rivede-
re ogni atto dell'Amministrazione,
deve esigere, e ha diritto
e dovere di esigere, di essere illu-
minata ~~con~~ ~~facilmente~~ ~~alle~~
proprie attribuzioni, e secondo
le necessità (sui grandi) del giu-
dizio che deve pronunciare.
Dal ~~atto~~ ~~in~~ ~~particolare~~ ~~po-~~
solsi prendere atto del seguente
paragrafo ministeriale: " per ciò
" che riguarda il corso delle pro-

« viene del Veneto e Mantovano
« nelle prese, il Ministero accetta
« la distinzione adottata dalla Giun-
« ta parlamentare, per cui rimangono
« no salvi ed impregiudicati gli effetti
« ti della classazione delle opere idra-
« uliche di quelle province, già proprio-
« sta ed attualmente sotto esame
« del Consiglio di Stato». Né basta:
la Giunta referente intende esse-
re fermato il principio, e legittimo
ma la deduzione intorno la funzio-
ne di quella classazione, ~~per la~~
~~per~~ quale si legge al numero
sette delle conclusioni richia-
mate del precedente rapporto.

in rigo in b

† quel tanto

Dopo ciò, senza mandare menoma-
mente a ~~giudicare~~ che in esso rappor-
to del 19 Agosto (N. 290 A della
precedente Sessione parlamentare)
è paritariamente espresso e dimo-
strato, ed è concorde tra Giun-
ta e Ministero, qui si fa luo-
go a trovare soltanto dei due
punti nuovi in discussione,
vale a dire di quelli
~~quelli~~ ~~che~~ ~~sono~~ ~~relati-~~
vi agli articoli 2° ed 8° del

progetto di legge (N. 36) che
ci sta sottocili.

Rispetto all'articolo 2° ag-
giuntivo, come fu sopra notato,
e riguardante la convalidazio-
ne del regio decreto 9 settembre
1869, la vostra Giunta, o Signo-
ri, sebbene abbia apprezzato i
termini rimessi e circostanti,
co' quali quella convalidazione
~~stene~~ chiesta, pure non ha
potuto non ~~rimanere~~ preoccupa-
rasi del tenore intrinseco del
atto che si tratterebbe di san-
zionare. Nessuna difficoltà, an-
zi legittimo e lodevole nel pote-
re eseguirsi il proposito di pro-
vedere alle urgenze del momento
con decreti reali da convertirsi
in legge alla ~~tra~~ prossima con-
vocazione. Se il decreto del 9 set-
tembre 1869 si fosse limitato
a prefiggere fondi per le spe-
se de' lavori idraulici in corso
di esecuzione o sprettamente
necessari, la Camera dei Depu-
ti nulla avrebbe avuto da ce-
cepire, e la sua Giunta fareb-

~~Giunta di Parlamento~~
~~creato,~~

7 del Parlamento.

che ~~fu~~ lista di proporre la con-
versione in legge di quel decreto,
siccome si effettuò dell'altro
anteriore del 5 novembre 1868
coll'articolo primo dello sche-
ma ^{adesso} che ne occupa

~~Ma~~ Ma il ripetuto decreto
9 settembre non si limitò a ciò,
promulgò il ~~decreto~~ ^{Regio} quasi preli-
so del progetto di legge presen-
tato alla Camera dei Deputati
il 13 aprile, e quindi non fu
lo ~~progetto~~ ^{tutti} destinato i fondi, non
già gli accenti per le occorrenze indis-
feribili dei lavori, sibbene scem-
de a disposizioni ^{quasi} ~~quasi~~ ^{indole} ~~indole~~
ma legislativa, e a modalità
che non lasciarono d'incontro
ad opposizione all'atto pratico.

La vostra giunta, a si-
gnori, per motivi di convenien-
za facili ed apprezzare, non
ama estendersi sull'argomen-
to, né scendere a commenti ed
a dichiarazioni che ~~non~~
^{prima} le saranno risparmiate. Ma
in vista ~~che~~ bensì delle cose
accennate, ed in forza più del-
la semplice lettura del decr.

to cui si riferisce l'articolo 2.^o 5
in discussione, ciascuno, spere
riconfererà la opportunità della
decisione nella quale, non senza
~~un~~ approfondito esame e
dibattimento, ~~si~~ è unanimente
venuta, nella decisione cioè
di non dar passo al citato ar-
ticolo aggiunto.

Si di un nuovo articolo,
quello che prende il
numero d'ordine 4.^o,
per auogliere gli
effetti finanziari.

Si ne è provveduto
con addizione ~~dell'articolo 4.^o~~
~~per~~ auogliere gli effetti
~~economici~~, giustamente deri-
vanti dal decreto ^{controverse} promulgato
del 9 settembre 1869.

una riga in bianco
L'altro punto per cui il nuovo
progetto di legge si differenzia
dallo schema riformato dalla
Giunta ~~ed~~ ^{adottato} dal Ministero,
mediante l'addizione dell'
ultimo articolo 8.^o, consiste in ciò:
che questo articolo ferma per
massima la provvidenza segna-
ta all'art. 7.^o dell'obbligo
alle amministrazioni provin-
ciali di stanziare annualmente
nei rispettivi bilanci, la metà

della spesa acconcente per la
sua idraulica di seconda catego-
ria, falso il diritto del rim-
borso della metà d'essa quota
dai Consorzi locali, a termini
dell'art. 95 della legge gene-
rale sui lavori pubblici.

Questo incidente riflettendosi
in seno della Giunta il Stat.
della Giunta degli argomenti pro e
contro, che rispetto a detto ob-
bligo di materiale inserzione
nei bilanci provinciali, ~~che~~
il Comitato della Camera d'as-
solto è deciso, e che nella Giun-
ta stessa originò una maggio-
ranza e minoranza di suffragi
in tale materia fu come si rile-
va dal precedente rapporto del
19 agosto 1869. ~~A ragione~~
~~mentre~~ ~~ragione~~, e preso il tenore dell'ar-
ticolo 7^o ad ogni caso relativo
ad opere idrauliche di seconda
categoria, parso a più d'un
commissario che, per regolarità
di forma, dovesse l'artico-
lo 8^o essere oggetto di legge spe-

su tale materia

ziale. A questo ritiro ben-
~~non si lasciate~~ quantunque
tutti riconfermo giusto in affa-
to, non si lasciasse di contrap-
porre le seguenti riflessioni,
~~finalmente~~ dopo che per molte
votazione, ~~in~~ ⁱⁿ ~~legge~~ rimane
data di discussione speciale la Giu-
ta si pronunciò a grandissima
maggioranza per la conserva-
zione dell'articolo settimo.

1.° ~~Stanti~~ esempi della
vostra legislazione, ~~la~~ ^{la} quale
da urgenze momentanee, ~~fu~~ ^{fu}
~~talmente~~ in materia di finan-
za, fu costretta ~~sempre~~
~~prevalentemente e profun-~~
~~mente~~ ~~ad~~ ^{ad} ~~altre~~
confermi, tendenti a correggere
e modificare, alla circostanza, di-
sposizioni di leggi anteriori, cui
generalmente ed organiche.

2.° Il riflesso che l'arti-
colo 8° in discorso si deriva le-
gittimamente, e quasi è
conseguenza necessaria del
consentito dal Comitato,
e quindi, presuntivamente,

Il costrutto del
quale ~~per~~ articolo
fu

può reputarsi pronta ad essere
~~statata~~ dalla Camera votata.

3.^o Il considerare che in
conclusione il Disposto Degli
articoli 7.^o ed 8.^o costituisce
una modalità, non ferisce una
disposizione di legge nella sua
sostanza, appiana invece l'ap-
plicazione di essa e serve all'
adempimento del suo spirito,
quale fu voluto e prescritto dal
legislatore.

4.^o Il fatto onde ogni Spiu,
si fa manifesta la necessità, di
provvedere efficacemente, con mez-
zi pratici e di sicuro risultamento,
alla bisogna di reintegrare l'era-
rio di spese che per metà antici-
pa a beneficio speciale di luo-
ghi e possidenze, e con loro im-
mediato vantaggio.

Circa alla bontà del mezzo
ordinato in se stesso la Giunta
si ~~regola~~ riferisce a quel capo
del precedente rapporto 19 Agosto
1869 che è intitolato appunto
del pagamento di contributo.
Là sono svolte le ragioni trine

Li potremmo produrre
ancora ulteriori riflessio-
ni di ordine il più ele-
vato, e di ~~qualità~~
~~qualità la più accetta.~~

cide della maggioranza e della
minoranza dei Commissari. E
da consultarsi altresì quanto so-
giungono gli attuali ministri de-
lavori pubblici e della finanza
in accompagnamento del proget-
to di legge rinnovato. In tal gu-
sa pesi l'insieme dei provvedi-
menti finanziari pel pareggio,
che consiglia a non permettere
uore perché non solo il bilancio
sia ristorato, ma altresì alle-
esazioni provvedute. Si aggiun-
gono altre circostanze ed il fatto
che il tenore dell'articolo 8°
è adottato in principio dalla
Commissione speciale a cui ap-
pellano i ministri ~~prestiti~~ fun-
zionari, e la necessità di
chiarire il dubbio insorto sulla
lettera, poco precisa, dell'arti-
colo 95 della legge 20 marzo
1865°.

Per tutti questi motivi la
maggioranza della Giunta am-
mette anche l'articolo addiz-
ionale 8° del Ministero, lieto men-
te modificandone ~~la dizione~~
uniformità di ~~la dizione~~
Candidato Monti

3

PROGETTO DELLA *Legge*

Art. 1.

È convertito in legge il regio decreto 5 novembre 1868, col quale, a cagione d'urgenza e a titolo di credito suppletivo, venne accresciuto di un milione di lire il fondo stanziato ai capitoli 10 e 13 del bilancio dei lavori pubblici 1868 per fare istantaneamente fronte al subitaneo riparo dei guasti prodotti dalle alluvioni dello stesso anno nelle opere idrauliche di prima e seconda categoria.

Art. 2.

È pure convalidato per i suoi effetti il regio decreto 9 settembre 1869, il quale viene convertito in legge con le modificazioni stabilite nei seguenti articoli.

Art. 3.

È autorizzata la spesa straordinaria di lire 7,020,000 per eseguire le riparazioni e l'assottigliamento delle opere stesse in conseguenza dei guasti indicati e conformemente alle tabelle unite che designano il posto e la entità dei singoli lavori.

Questa spesa verrà iscritta per lire 4,954,000 in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio 1869 dei lavori pubblici, di numero 70 *ter*, e con la denominazione: *Riparazioni e sistemazioni delle opere idrauliche danneggiate dalle piene straordinarie dell'autunno 1868.*

Le rimanenti lire 2,066,000 formeranno apposito capitolo, sotto identico titolo e col numero 72 *bis*, nel bilancio 1870 dello stesso Ministero.

Art. 4.

È data facoltà al Governo di pagare sopra il citato capitolo 70 *ter* le spese che per lavori straordinari su- espressi ha approvato d'urgenza, prima della presente legge, impegnando i capitoli 9 e 12 del bilancio ordi- nario dei lavori pubblici 1869.

Art. 5.

I lavori contemplati in questa ~~medesima~~ legge sono dichiarati opere di pubblica utilità.

Art. 6.

Nel bilancio attivo dello Stato per l'anno 1870 fi- gurerà la quota di concorso nella spesa che pro- vincie ed enti morali od altri interessati debbono rim- borsare per le opere idrauliche di seconda categoria,

Omezzo

Art. 2.º

Sono convalidati i pagamenti diffiniti ed eseguiti in conseguenza del decreto 9 settembre 1869, per le opere e sui fondi espressi all'art. 2.º

giusta l'articolo 95 della legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici.

Questo rimborso si determina in via preventiva fino da ora nella somma di lire 1,264,630, per rispetto alle provincie nelle quali è stabilita la classazione delle opere idrauliche.

Circa la Venezia e la provincia di Mantova, per le quali la classazione stessa non è sancita, quel rimborso sarà iscritto pel 1870 a modo di somma provvisoria in lire 1,563,941.

Art. 7.

Le provincie nel territorio delle quali cadono le opere idrauliche di seconda categoria, la cui spesa di riparazione fa parte della presente legge, debbono stanziare nei rispettivi loro bilanci dell'anno 1870 la metà dello importare presuntivo dei singoli lavori, a fine di darne rimborso allo Stato.

Esse provincie hanno diritto di essere rimesse dai consorzi ed interessati della tangente a questi prefissa dal citato articolo 95 di legge generale, cioè del quarto del costo delle opere.

Art. 8.

Le disposizioni del precedente articolo 7 ^{sono} applicate, a datare dall'esercizio 1870, ad ogni caso di concorso nelle spese a farsi per opere idrauliche di seconda categoria ~~a cui~~ ^{sono} dopo nei bilanci provinciali saranno annualmente stanziati le somme dovute allo Stato pel servizio idraulico.

in capo Artale

Scritto e letto in Commissione
del Senato alle sessioni
11/12

11/36

Progetto di legge per l'auto-
riduzione di spesa straordinaria
sui bilanci 1868, 1869 e
1870, dei Lavori Pubblici per
riparazione ai danni cagionati
dalle piene straordinarie dello
autunno 1868.

Tramite del 10. Maggio 1870.

Signori

C. 10
Ho l'onore di riprodurre alla
Camera il progetto di legge presenta-
to nella tornata 13 Aprile 1869 per
l'autorizzazione di spesa straordina-
ria sui bilanci 1868, 1869 e 1870
dei Lavori Pubblici onde provvedere
alle riparazioni dei danni cagionati
dalle piene autunnali del 1868 alle
opere idrauliche di 1.^a e 2.^a categoria.

Questo progetto è stato modificato
in senso della proposizione fatta alla
Camera stessa dall'onorevole Giunta
de' Deputati che nella scorsa sessione
ebbe ad occuparsene, e che presentò su
questo argomento una elaborata Rela-
zione addì 19 Agosto 1869 (n. 290 A).
Avendo essa riconosciuta la necessità
della spesa e della chiesta concessione
di fondi, ogni altra dimostrazione

giarebbe superflua. Se non che, quan-
to ai mezzi adoperati per istabilire in
modo presuntivo la cifra della spesa
stessa, mezzi che consistono nelle propo-
sizioni degl' Ingegneri capi controlla-
ti sul luogo da visite degli Spettori
e da queste ritenute indispensabili, è
d'uopo dichiarare che i calcoli di sif-
fatte previsioni corrispondono con suf-
ficiente approssimazione alla realtà
siccome rimane dimostrato da risulta-
menti offerti da' progetti fin qui com-
pilati ed ascendenti alla somma di
L. 3,708,985, e che l'Amministrazione
per questa specie di lavori idraulici
che ordinariamente non sono che sovra-
giunzioni od ampliamento delle opere
esistenti non ebbe mai bisogno di altri
elementi per formarsi un giusto giudi-
zio del dispendio probabile.

Per ciò che riguarda il concorso delle
provincie del Veneto e Mantovano
nelle spese, il Ministero accetta la
distinzione adottata dalla Giunta
parlamentare, per cui restano salvi
ed impregiudicati gli effetti della clas-
sificazione delle opere idrauliche di quelle
provincie, già proposta ed attualmente

sotto esame del Consiglio di Stato.

Voi vedrete, o Signori, che d'accordo eziandio in ciò con la Giunta, si è mantenuto in questo disegno di legge l'obbligo alle provincie di versare direttamente sulle casse dello Stato tutta la quota di concorso dovuta per l'art. 95 della Legge organica delle opere pubbliche dalle provincie medesime e dagli altri interessati, salvo il diritto al rimborso della quota a questi ultimi spettante. - Col garantirsi mostra necessaria al Governo, in quanto l'attuale modo stabilito dalla legge è riuscito nella pratica difettoso, essendosi cumolati vistosi crediti a favore dello Stato. - Anzi comportato dagli argomenti addotti dalla Vostra Giunta in favore di siffatta disposizione, e dal fatto che una provincia (Reggio Emilia) offerse spontaneamente al Governo di seguire ogni anno quel sistema, io non esito a proporvi che debba la disposizione medesima, non limitarsi al caso speciale delle spese di cui ci stiamo occupando, ma estendersi normalmente e in linea di massima a ogni concorso dovuto per le

opere idrauliche di 2.^a categoria.

Con tale provvedimento, lasciando alle provincie il diritto di rimborso verso gli interessati non si viene ad accrescere gli aggravii, e si giunge ad esonerare il Governo da una ingerenza eccessiva ed inutile, costituendo le Amministrazioni provinciali in altrettanti enti cooperatori allo scopo della costituzione di consorzi, voluto dalla legge, per cui più proficua riuscirà ad esse l'azione che non al Governo, impedito dalle disposizioni di legge a consentire quei temperamenti che dalle medesime per poco si discostassero.

In questa occasione cade pure in acconcio risolvere una questione sollevata da alcune Rappresentanze provinciali le quali sostenevano che la quota di concorso assegnata dal citato articolo 95 della legge (1) a carico delle provin-

(1) È utile riportare il testo del detto art. 95 che è il seguente:

Le spese per le opere indicate nell'art. precedente vanno ripartite, detratta la rendita netta patrimoniale de' consorzi, per una metà a carico dello Stato; l'altra metà per un quarto a carico della provincia e delle provincie interessate, e per il restante a carico degli altri interessati - Sono incluse nel riparto le spese di sorveglianza dei lavori e di guardia delle arginature -

cioè nelle spese delle opere idrauliche di 2.^a categoria dovesse ritenersi in ragione non già del quarto della intera spesa, ma bensì del quarto della metà, cioè dell'ottava parte di essa.

Comunque la lettera della Legge potesse sotto un certo riguardo dar luogo a siffatta questione, pure lo scopo intimo della stessa, e sovra tutto la relazione della Commissione della Camera sulle leggi di unificazione amministrativa presentata li 11 Gennaio 1865 (1) sarebbero bastevoli a dissipare ogni incertezza. E il Ministero, sul conforme parere del Consiglio di Stato dichiarava alle provincie con Nota circolare del 6 febbraio 1868 che la quota suddetta a loro carico dovesse ritenersi nella ragione del quarto di tutta la spesa.

Ma non volendo acquetarsi taluna

(1) Ecco le parole che si leggono a pag. 49 della citata relazione:

« Per le opere di questa categoria (seconda) concorreranno giusta il progetto per una metà lo Stato, per un quarto la provincia o le provincie interessate, e per un quarto gli altri interessati. »

provincia a questo parere, rifiutando anzi di stanziare nei propri bilanci le somme occorrenti, io son persuaso che giovi metter fine con una dichiarazione legislativa alle sorte controversie, le quali ritardando allo Stato il conseguimento de' rimborsi dovutigli, ricuano, come ognun comprende, d'indebito aggravio alle sue finanze. Questa interpretazione autentica propongo aggiungersi a modo di schiarimento in fine dello art. 7.º del presente schema.

Per vero era stata riconosciuta prima d'ora la convenienza di studiare se non fosse il caso di modificarsi alcune delle disposizioni della legge generale sui lavori pubblici specialmente in ciò che concerne il servizio idraulico, anche in vista delle condizioni affatto eccezionali del Veneto e del Mantovano; e l'ora, revole mio predecessore con Decreto Ministeriale del 4 Agosto scorso creava a questo scopo una Commissione di persone competentissime, che tuttavia attende ai suoi lavori, ed al cui esame furon sottoposti anche i reclami presentati dalla provincia di Mantova per il carico attribuitole per le opere

idrauliche. Quando questi studi saran
terminati il Governo si riserva, occorrendo,
presentare un apposito progetto di legge.

Dopo ciò, io nutro fiducia che lo sche-
ma che vi presento in armonia di
quello proposto dalla Vostra Giunta
e delle susposte idee sia da Voi appro-
vato, e che non manchino i vostri suf-
fragi favorevoli al secondo articolo dello
schema stesso per la conversione in
legge del R. Decreto 9 Settembre
1869 che fu forza promuovere, onde
poter disporre dei mezzi indispensa-
bili per bisogni a cui non si poteva
mancare senza compromettere inte-
ressi di gravissima importanza, e
la regolarità stessa del servizio -

Progetto di Legge.

Vittorio Emanuele II etc

Articolo 1°

Regia
È convertito in legge il R. Decreto 5 Novembre 1868, col quale, a cagione d'urgenza e a titolo di credito supplentivo, venne accresciuto di un milione di lire il fondo stanziato ai Capitoli 10 e 13 del Bilancio dei Lavori Pubblici 1868 per fare istantaneamente fronte al subitaneo riparo dei guasti prodotti dalle alluvioni dello stesso anno nelle opere idrauliche di prima e seconda categoria.

Articolo 2°

È pure convalidato per i suoi effetti il R. Decreto 9 Settembre 1869, il quale viene convertito in legge con le modificazioni stabilite nei seguenti articoli.

Articolo 3°

È autorizzata la spesa straordinaria di L. 7.000.000. per eseguire le riparazioni e l'assetto delle opere stesse in conseguenza di guasti indicati, e conformemente alle tabelle unite che designano il posto e la entità dei singoli lavori.

Questa spesa verrà iscritta per

L. 4,954,000 in apposito capitolo
della parte straordinaria del Bilancio
1869 dei Lavori pubblici di n.º 70 ^{ter} ~~bis~~
e con la denominazione: Riparazioni
e sistemazioni delle opere idrauliche
danneggiate dalle piene straordinarie
dell'autunno 1868.

Le rimanenti L. 2,066,000 forme-
ranno apposito capitolo sotto identico
titolo e col n.º 72 bis nel bilancio
1870 dello stesso Ministero -

Art.º 4.º

È data facoltà al Governo di paga-
re sopra il citato capitolo 70 ^{ter} ~~bis~~ le
spese che per lavori straordinari su-
espressi ha approvato d'urgenza, pri-
ma della presente legge, impegnando
i capitoli 9 e 12 del Bilancio ordina-
rio de' Lavori pubblici 1869.

Art.º 5.º

I lavori contemplati in questa me-
desima legge sono dichiarati opere di
pubblica utilità.

Art.º 6.º

Nel bilancio attivo dello Stato per
l'anno 1870, figurerà la quota, metà,
di concorso nella spesa, che provincie
ed enti morali, od altri interessati debbo-
no rimborsare per le opere idrauliche
di seconda categoria, giusta l'art.º 95

684
della legge 20 Marzo 1865. Allegato F.
sui lavori pubblici

Questo rimborso si determina in via
preventiva fino da ora nella somma di
L. 1,264,630 - per rispetto alle provincie
nelle quali è stabilita la classazione del-
le opere idrauliche -

Circa la Venezia e la provincia di
Mantova per le quali la classazione
steppa non è sancita, quel rimborso sarà
inscritto nel 1870, a modo di somma
provvisoria in L. 1,563,944 -

Art. 7°

Le Provincie nel territorio delle qua-
li cadono le opere idrauliche di secon-
da categoria la cui spesa di riparazio-
ne fa parte della presente legge, debbo-
no stanziare nei rispettivi loro bilanci
dell'anno 1870 la metà dello importa-
re presuntivo di singoli lavori, a fine
di darne rimborso allo Stato -

Che provincie hanno diritto di essere
rifuse da' Consorzi ed intereseptate della
tangente a questa prefissa dal citato
art. 95 di legge generale, cioè del quar-
to del costo delle opere -

Art. 8°

Le disposizioni del precedente arti-
colo 7° saranno applicate, a datore
dall'esercizio 1870, ad ogni caso di

N° 36

concorso nelle spese a farsi per opere
idrauliche di seconda categoria: a qual
uopo nei bilanci provinciali saranno
annualmente stanziati le somme do-
vute allo Stato pel servizio idraulico

N. 40
G. M. M. M.
M. M. M.